



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

CODICE ISTAT 044 005

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del Reg. Data 04-11-20

Oggetto:	GRADUATORIA POLIZIA MUNICIPALE-AUTORIZZAZIONE COMUNE DI MALTIGNANO-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 12:00 in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita, in modalit  telematica, la Giunta comunale nelle persone dei signori:

MORESCHINI SARA	Sindaco	P
ARMILLEI PAOLO	Assessore	P
TRAINI ADRIANA	Assessore	A

Assiste in qualit  di segretario verbalizzante il segretario comunale DOTT.SSA STELLA MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MORESCHINI SARA ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.76 del 30.10.2020 del responsabile dell'ufficio segreteria che qui di seguito integralmente si riporta:

“VISTA la richiesta del Comune di Maltignano acquisita al protocollo dell’Ente in data 26.10.2020 al n.5395 , diretta ad ottenere la disponibilità all’utilizzo di graduatorie concorsuali ai sensi dell’art.4 del D.L.n.101/2013 convertito in legge n.125/2013”;

VISTA la determinazione dell’ufficio di segreteria n.1 del 11.01.2018,esecutiva ai sensi di legge, relativa alla approvazione della graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale -31 ore settimanali di n.1 agente di polizia municipale categoria C posizione economica C1;

RICHIAMATA la normativa in materia:

- art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone: *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"*;
- art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, a sua volta, dispone: *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;
- art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone: *"... In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"*;
- art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;
- la legge 30 Ottobre 2013, n.125 di conversione del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101 con cui, tra l'altro, è stata prorogata fino al 31/12/2017 (art. 1 comma 368 legge 232/2016) la validità delle graduatorie concorsuali;
- Circolare della Funzione Pubblica n.5 del 21 novembre 2013 avente ad oggetto "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato" nell'ambito della quale, fra l’altro, viene affrontata la disciplina normativa e gli aspetti procedurali dell'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni chiarendo che

le disposizioni di legge disciplinanti la materia per ragioni di contenimento della spesa sono applicabili a tutte le Amministrazioni;

RICHIAMATO l'art.1,comma 147, della legge 27 dicembre 2019 n.160 per effetto del quale le amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 2020 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

- le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità;
- le graduatorie dei concorsi approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- le graduatorie dei concorsi approvate nel 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla approvazione.
- Che il comma 148 ha abrogato i commi da 361 a 365 della Legge n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo.

DATO ATTO per quanto sopra della validità della graduatoria in oggetto in quanto approvata in data 11.01.2018;

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente. La Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011 - in cui il collegio chiarisce che l'art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali);

RILEVATO CHE il riferimento alla salvaguardia del principio di "concorsualità" ed alle correlate regole di dettaglio (parità dei concorrenti, predeterminazione dei posti e delle regole di attribuzione ,ecc) hanno portato al consolidarsi di un orientamento generale, condiviso da tutti, secondo cui la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata;

CHE tanto è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire", che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare ;

CHE tuttavia la medesima omogeneità, secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione, come il regime giuridico dei posti;

VISTO altresì il parere della Corte dei Conti per la Regione Sardegna n. 66/2015;

VISTO il D.lgs.165/2001 e s.m.i;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, poter procedere ad autorizzare il Comune di Maltignano ad attingere dalla propria graduatoria approvata con la sopracitata determinazione ufficio segreteria n. 1/2018, tuttora vigente;

ATTESO CHE non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 2/2017 che lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse

PROPONE

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241;

DI AUTORIZZARE il Comune di Maltignano all'utilizzo della graduatoria in premessa citata;

DI APPROVARE in merito lo schema di convenzione di cui in allegato disciplinante il rapporto tra le parti ;

La suesposta proposta é conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)."

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento legge degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

UDITI i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio segreteria relativa alla "graduatoria polizia municipale-autorizzazione Comune di

Maltignano-approvazione schema di convenzione” che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241;

DI AUTORIZZARE il Comune di Maltignano all'utilizzo della graduatoria in premessa citata;

DI APPROVARE in merito lo schema di convenzione di cui in allegato disciplinante il rapporto tra le parti ;

di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORESCHINI SARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

Prot.nr.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto 12-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione in data 04-11-20 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.lgs.n.267/2000.
